



COMUNE DI VARALLO POMBIA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

Approvato con C.C. 93/1998
Modificato con C.C. 16/2001, C.C. 9/2006

Art. 1

Imposta comunale sugli immobili - Istituzione, presupposti e normativa di riferimento

1. E' applicata, sul territorio del Comune di Varallo Pombia, l'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati - a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale - di aree fabbricabili e di terreni agricoli, situati nel territorio del Comune di Varallo Pombia, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
3. L'imposta è applicata con le modalità di cui al D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni.

Art. 2

Regolamento

1. Nell'ambito delle prerogative assegnate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune di Varallo Pombia disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili sul proprio territorio sulla base del presente regolamento nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte del contribuente.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Esenzione per gli Enti Pubblici

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, sono esenti da ICI gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dai Consorzi fra detti Comuni, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, dovranno presentare al Comune entro il 30 giugno dell'anno di competenza l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. L'elenco di cui al comma 2 può essere omesso negli anni successivi ove non siano intercorse modificazioni.

Art. 4

Esenzione per gli Enti non commerciali

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione per l'Imposta Comunale sugli Immobili prevista dall'art. 7 comma 1 lettera e) e dall'art. 7 comma 1 lettera i) concernente gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per fini istituzionali, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 87 comma 1 lettera C) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n.917/1986 e s.m. e i..

Art. 5

Determinazione dei valori venale per le aree fabbricabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 il valore venale delle aree fabbricabili collocate sull'intero territorio del Comune di Varallo Pombia ai fini del computo della base imponibile è stabilito con cadenza annuale dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dell'aliquota ICI in vigore nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera i), si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri purchè l'Imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 7

Differimento dei termini

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 446/1997, il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili in scadenza nel caso di gravi calamità naturali.

Art. 8

Attività di accertamento e controllo

1. Nell'ambito della propria attività di accertamento e controllo delle dichiarazioni e degli adempimenti dei contribuenti il Comune:
 - attribuisce alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo da attuare;
 - fissa un termine perentorio a pena di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi;
 - favorisce il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati.
 - può attribuire, ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997, compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza alla realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque al conseguimento di risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo la modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).
2. Non operano, negli anni di vigenza del presente regolamento, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 1 e 2 per ciò che riguarda i termini di decadenza, all'art. 14 comma 2 ed all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

3. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni di controllo formale sulla base dei dati e degli elementi dichiarati sono eliminate

Art. 9

Concordato con adesione del contribuente

1. Nel corso dell'attività di accertamento e controllo l'Ufficio Tributi può avvalersi dell'istituto del concordato con adesione del contribuente, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dell'apposito Regolamento Comunale.

Art. 10

Riscossione diretta

1. Le entrate relative all'Imposta Comunale sugli Immobili sono gestite direttamente, attraverso la riscossione diretta, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, previa apertura di apposito conto relativo al tributo, in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, così come previsto nel D. Lgs. 446/97, all'art. 52.

Art. 11

Detrazione per portatori di handicap

1. Ai soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione, appartenenti ad un nucleo familiare anagrafico comprendente soggetti dichiarati portatori di handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 5.02.1992, viene concessa una detrazione di imposta di L. 500.000 (cinquecentomila) in luogo di quella stabilita annualmente con Deliberazione Comunale di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/92, così come integrato dall'art. 3 del D.L. 11.03.1997, N. 50, per tutti gli altri soggetti passivi.

Per la formalizzazione di tale vantaggio si rende necessaria la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92 sull'apposita modulistica a disposizione presso l'Ufficio Tributi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. Parallelamente, la cessazione di tale beneficio dovrà essere dichiarata su apposita modulistica.